

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19;
- VISTO** il D.P.Reg 5 dicembre 2009, n.12;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 nella parte in cui prevede che *"per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi"*;
- VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n° 20;
- VISTO** l'articolo 36, comma 8, del contratto collettivo regionale del lavoro dell'area dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - supplemento ordinario n° 2 - n° 31 del 13 luglio 2007) nella parte in cui prevede che *"i criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di cui all'articolo 9 e devono tenere conto di :*
- *natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;*
 - *attitudini e capacità professionale del singolo dirigente valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati;*
 - *della rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;*
- VISTO** l'articolo 9, comma 3, lett.a) del contratto collettivo regionale del lavoro dell'area dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - supplemento ordinario n° 2- n° 31 del 13 luglio 2007) nella parte in cui prevede che l'informazione preventiva è fornita (in particolare) su :
- a) *" criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;"*

D.D.G N°

VISTO l'articolo 10, del contratto collettivo regionale del lavoro dell'area dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - supplemento ordinario n° 2 - n° 31 del 13 luglio 2007) nella parte in cui prevede la concertazione su richiesta delle OO SS nella materia (fra l'altro) di informazione sui criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali da richiedersi entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione e da concludersi entro 30 giorni dalla sua attivazione;

VISTO l'articolo 42 del contratto collettivo regionale del lavoro dell'area dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - supplemento ordinario n° 2- n° 31 del 13 luglio 2007) nella parte in cui prevede che " *le amministrazioni che non intendano confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia espressa valutazione negativa sono tenute ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente* " e " *per incarico equivalente si intende l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore al 10% rispetto a quello precedentemente percepito* ";

VISTA la nota n° 25188 del 17/02/2010 con la quale è stata fornita alle Organizzazioni sindacali informazione preventiva sui criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

VISTO il verbale del della seduta con le OO.SS. - giusta convocazione prot. N° del - nella quale si è proceduto, a seguito di richiesta delle Organizzazioni Sindacali, alla concertazione sui criteri generali per l'affidamento, i mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali stabilendosi, tra l'altro, quanto segue:

- 1) gli incarichi relativi alle postazioni dirigenziali concernenti la gestione giuridica ed economica del personale in servizio nei rami di amministrazione diversi dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale sono soggetti a rotazione per incarichi relativi a servizi della stessa tipologia organizzativa e funzione, ferma restando, per ottimizzare le prestazioni dirigenziali, la previsione di permanenza nei medesimi per un periodo compreso tra 3 e 5 anni, salvo casi eccezionali da motivarsi debitamente;
- 2) in deroga al criterio di cui al punto 1) la rotazione non sarà applicata per le cause di inamovibilità previste dalla legge e per quegli incarichi relativi ad aree e servizi del Dipartimento che comportano una stretta collaborazione con il Dirigente Generale, per i quali prevale, su ogni altro criterio, quello fiduciario;

CONSIDERATO pertanto, necessario adottare criteri generali per i conferimenti degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali;

RITENUTO di dovere adottare i criteri generali per i conferimenti degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali nel rispetto della:

D.D.G N°

- a) legge regionale 15 maggio 2000, n° 10;
- b) articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n°20;
- c) CCRL per l'area dirigenziale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - supplemento ordinario n° 2- n° 31 del 13 luglio 2007);
- d) Concertazione con le OO.SS. del ;

DECRETA

Art. 1

Criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali

Per le motivazioni espresse in premessa che in questo decreto si intendono integralmente riportate e trascritte, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali ai Dirigenti, ove non vi sia stata una espressa valutazione negativa è assicurato un incarico almeno equivalente (intendendosi per equivalente l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito).

Trovano successivamente applicazione i seguenti criteri generali:

- 1) *natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;*
- 2) *attitudini e capacità professionale del singolo dirigente valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati;*
- 3) *rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;*

Art. 2

Criteri generali per l'applicazione del principio della rotazione degli incarichi dirigenziali

Per l'applicazione del principio della rotazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali trova adozione il seguente criterio:

- gli incarichi relativi alle postazioni dirigenziali concernenti la gestione giuridica ed economica del personale in servizio nei rami di amministrazione diversi dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale sono soggetti a rotazione per incarichi relativi a servizi della stessa tipologia organizzativa e funzione, ferma restando, per ottimizzare le prestazioni dirigenziali, la previsione di permanenza nei medesimi per un periodo compreso tra 3 e 5 anni, salvo casi eccezionali da motivarsi debitamente;

Art. 3

Deroghe ai criteri generali per l'applicazione del principio della rotazione degli incarichi

Il criterio di cui all'articolo 1 non trova applicazione per le cause di inamovibilità previste dalla legge con il possesso dei requisiti previsti alla data del conferimento dell'incarico.

D.D.G N°

Il criterio di cui all'art. 2 non trova applicazione per il conferimento di quegli incarichi relativi ad aree e servizi del Dipartimento che comportano una stretta collaborazione con il Dirigente Generale, per i quali prevale, su ogni altro criterio, quello fiduciario.

Art. 4

Incarichi a domanda

La procedura di conferimento degli incarichi è preceduta da una fase di interpello in cui i dirigenti di cui all'articolo 1 fanno apposita istanza secondo i tempi e nei termini che saranno comunicati dal Dirigente Generale e comunque nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 5

Incarichi dirigenziali oggetto di istanza di conferimento

Qualora nella fase di interpello lo stesso incarico venga richiesto da più dirigenti, fatta salva l'applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, ai fini del conferimento dell'incarico dirigenziale si terrà conto, a parità degli altri requisiti, della maggiore anzianità posseduta nell'incarico da rivestire e, in caso di ulteriore parità, della minore età posseduta.

Art. 6

Pari opportunità nell'affidamento degli incarichi dirigenziali

Il Dirigente Generale curerà nella fase dell'affidamento degli incarichi dirigenziali di cui al presente decreto che venga rispettato il principio di pari opportunità fra i dirigenti almeno in proporzione al genere di dirigenti in servizio in amministrazione.

Palermo,

IL DIRIGENTE GENERALE
Bologna